



# COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA  
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. 1783

Arzana, li 13.03.2013

Oggetto: trasmissione ordinanze sindacali n. 3 del 13/03/2013 per "sequestro sanitario suini non identificati" e n. 4 del 13/03/2013 di "Peste Suina Africana"- sequestro cautelare.

Spett.le PREFETTURA-VIA DEFFENU  
08100 NUORO

MINISTERO DELLA SALUTE  
00100-ROMA

ALL' ASSESSORATO REGIONALE  
IGIENE E SANITA'  
09100-CAGLIARI

STAZIONE CARABINIERI  
08040 ARZANA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
08045 LANUSEI

STAZIONE FORESTALE  
08045 LANUSEI

Ai N.A.S. - PIAZZA ITALIA, 9  
07100 SASSARI

Ai SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI :  
08042 BARISARDO; 08040 BAUNEI; 08040 CARDEDU;  
08040 ELINI; GAIRO; 08040 GIRASOLE; 08044 IERZU;  
ILBONO; 08045 LANUSEI; 08040 LOCERI; 08040 LOTZORAI;  
08040 OSINI; 08046 PERDASDEFOGU; 08037 SEUI; 08040 TALANA;  
08047 TERTENIA; 08048 TORTOLI; TRIEI; 08040 ULASSAI  
08040 URZULEI; 08040 USSASSAI; 08049VILLAGRANDE STRISAILI.

ALLE AZIENDE U.S.L. N. 1 SASSARI; N. 2OLBIA;  
N. 3 NUORO; N. 4 LANUSEI; N. 5 ORISTANO;  
N. 6 SANLURI; N. 7 CARBONIA; N. 8 CAGLIARI;

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmettono copie delle ordinanze sindacali di cui all'oggetto.



L'agente di Polizia Locale  
(Maria Luisa Scudu)

*M. Scudu*



**COMUNE DI ARZANA  
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA  
AREA AMMINISTRATIVA**

Prot. n. 1776

**Ordinanza 3 del 13/03/2013**

**IL SINDACO**

**VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL. N. 4, con la quale si informa che in località Semidamanna agro del comune di ARZANA, sono stati riscontrati suini non identificati.

**Visto** l'art 12 del DAIS n. 69 del 18/12/2012 secondo il quale in tutto il territorio della Regione è vietato il pascolo brado e che tutti i suini non identificati rinvenuti al pascolo brado devono essere abbattuti e distrutti, secondo le procedure da attuare senza indugio;

**VISTO** il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15/85;

**Visto** il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

**VISTE** le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

**VISTO** il Regolamento CE n. 1069/2009;


**VISTO** il DAIS n. 69 del 18/12/2012;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 54 del 20/02/2004,

**ORDINA**

- a) La cattura e l'abbattimento degli animali non identificati e rinvenuti al pascolo brado;
- b) Il personale dipendente del Comune, le Compagnie Baracellari, l'Ente Foreste e gli agenti tecnici delle ASL, all'uopo addestrato, provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili o di nuovo allestimento<,
- c) In attesa dell'abbattimento del bestiame catturato, i suini sono sottoposti a sorveglianza da parte del personale incaricato di cui al precedente punto che vigilerà in modo coordinato anche su disposizione della Prefettura con le autorità di Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato ed il CFVA.
- d) le carcasse degli animali abbattuti ai sensi dell'Ordinanza dalla S.V. adottata, dovranno essere smaltite ai sensi del disposto dell'art. 13 del Regolamento CE 1069/2009.
- e) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare o far rispettare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

*Per n. 1065 del  
18.03.2013*



**IL SINDACO**

**Marco Melis**



COMUNE DI ARZANA  
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA  
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1777

Ordinanza 4 del 13/03/2013

**IL SINDACO**

**VISTA** la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. N. 4, che segnala la presenza di sieropositività, di prima istanza, per Peste Suina Africana in animali macellati nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata aziendale n. IT002NU152 ubicata in località "SA MEDULA" del Comune di ARZANA di cui è proprietario il Sig. MURINO GIUSEPPE, nato a ARZANA il 18 marzo 1955, Cod. Fiscale MRNGPP55C18A454P e residente in VIA AMSICORA comune di ARZANA;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; **Vista** la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; **Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 231; **Vista** la legge 2 giugno 1988 n. 218;

**Visto** il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; **Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

**Visto** il Testo Unico Enti Locali 267/2000; **Visto** il Reg. CE n. 1774/2002;

**Visto** il Reg. CE n. 811/2003; **Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 86; **Vista** la Legge 22 febbraio 1994 n. 146;

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; **Vista** la O.M. 1968; **Visto** il Regolamento CE 1069/2009;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004; **Visto** il DAIS 18/12/2012, N. 69;

In attesa di eventuali conferme od esclusioni,

**ORDINA**

- a) Il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;
- b) Il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- c) Che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- d) Che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- e) Che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
  - 1 di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
  - 2 di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
- f) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- g) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. MURINO GIUSEPPE o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo la maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,46 a €. 2582,28.
- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da €. 258,23 a €. 1291,14;
- j) Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.



IL SINDACO

Marco Melis

Per il 1065  
del 13.03.2013